SENATO DELLA REPUBBLICA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1957

(111ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegno di legge:

« Provvedimenti per l'educazione fisica » (2120) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE *Pag* 1481, 1482, 1484, 1485, 1486, 1487
ANGELILLI 1485, 1486
DI ROCCO 1486
FERRETTI 1482, 1483, 1484, 1485
JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1484, 1485, 1487
LAMBERTI 1482, 1483, 1485
MERLIN Angelina 1482, 1485
ROFFI 1482, 1483, 1485, 1486
RUSSO Luigi 1483, 1486
TIRABASSI, *relatore* . 1481, 1482, 1483, 1484, 1485

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Caristia, Ciasca, Corsini, Di Rocco, Donini, Giua, Giustarini, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Paolucci Di Valmaggiore, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore e Tirabassi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Ponti è sostituito dal senatore Angelilli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Ferretti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Jervolino.

DI ROCCO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: «Provvedimenti per l'educazione fisica» (2120) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'educazione fisica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nell'ultima seduta ci siamo fermati all'articolo 15, perchè presentava qualche difficoltà per gli emendamenti che erano stati suggeriti. Prego il relatore Tirabassi di voler riferire.

TIRABASSI, *relatore*. Prima di riprendere la discussione dell'articolo 15 sarebbe bene, a mio avviso, definire gli articoli 7 e 12 rimasti in sospeso.

Per l'articolo 7, secondo comma, avevo presentato un emendamento che però ora dichiaro che intendo ritirare.

PRESIDENTE. Riprendiamo allora la discussione dell'articolo 7. L'emendamento ora annunciato dal relatore tendeva a sostituire il

secondo comma dell'articolo con il seguente testo, da aggiungere di seguito dopo il primo comma già approvato: « ... cui spetta la vigilanza e ogni altra attribuzione demandata dalle leggi e dai regolamenti in materia di educazione fisica al Ministero stesso. Gli insegnanti di educazione fisica fanno capo disciplinarmente alla Direzione generale da cui dipende l'Istituto presso il quale svolgono il maggior numero di ore di insegnamento ».

TIRABASSI, *relatore*. Ritiro questo emendamento, perchè, d'accordo con altri colleghi, ho pensato che è meglio lasciare al Ministero il compito di organizzare il servizio come crede.

L'articolo perciò risulterebbe formato del primo comma già approvato e niente altro.

L'articolo 12, poi, resterebbe immutato.

ROFFI. La mia parte aderisce alla proposta del relatore di soppressione pura e semplice del secondo comma dell'articolo 7. Il primo comma, che abbiamo approvato, istituisce il servizio; provvederà poi il Ministero alla organizzazione del servizio stesso.

FERRETTI. Vorrei proporre una modificazione al primo comma già approvato, direi cioè: « È istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione alle dipendenze del Ministro, il servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva ». Qui metterei punto. Il Ministero potrebbe anche pensare a un servizio sportivo per le scuole non statali, per le scuole artistiche, per le scuole elementari.

Dobbiamo lasciare la massima latitudine a questo servizio e al Ministero, per quanto riguarda l'interpretazione.

PRESIDENTE. Ma il testo è già stato approvato e non possiamo più modificarlo.

FERRETTI. Finchè la legge non è approvata nel suo complesso penso che si possa ritornare su una deliberazione già presa.

Si tratta di un problema grave. Perchè questo servizio si deve preoccupare soltanto delle scuole secondarie statali? Perchè non si deve preoccupare delle scuole secondarie non statali, che fanno spesso il comodo loro?

MERLIN ANGELINA. Poichè il disegno di legge deve ritornare alla Camera, il senatore Ferretti può far conoscere questa esigenza ai suoi amici, i quali potranno presentare un emendamento.

LAMBERTI. Io ritengo che dal punto di vista del Regolamento non ci sia la possibilità di tornare su una deliberazione già presa. Noi abbiamo già approvato il primo comma dell'articolo 7 e non possiamo più modificarlo.

Si potrebbe semmai approvare un comma aggiuntivo che accolga l'esigenza prospettata dal collega Ferretti.

Ma anche per ciò che riguarda la sostanza della proposta, vorrei fare qualche rilievo, che servirà forse a tranquilizzare i colleghi e lo stesso proponente senatore Ferretti.

Non dimentichiamo che approvando l'articolo 7 nella forma redatta e l'articolo 12 così come è, noi, in sostanza, diamo al Ministero la possibilità di compiere un certo esperimento.

Lasciamo dunque che maturi questa esperienza. Può darsi che con un'altra legge sia possibile in seguito definire meglio la natura di questo servizio.

D'altra parte le scuole non statali, di cui si preoccupa, e non a torto, il senatore Ferretti, sono inquadrate in un Ispettorato, il quale potrà valersi, per le funzioni di vigilanza, di quegli ispettori specializzati che noi, in grazia di questa legge, forniamo per l'appunto al Ministero come strumenti validi per i controlli. Niente vieta insomma che tra l'Ispettorato dell'istruzione media e il Servizio centrale per la educazione fisica intercorrano rapporti di buon vicinato, che consentano di svolgere d'accordo il servizio di vigilanza.

Io penso che sarebbe meglio lasciare le cose immutate.

FERRETTI. Visto che da un punto di vista procedurale la mia richiesta non può essere accolta propongo un emendamento aggiuntivo così formulato:

« Il servizio esercita la vigilanza sull'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva nelle altre scuole e sulla osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 5 concernente gli impianti e le attrezzature ».

ROFFI. Noi comprendiamo le ragioni che ispirano la proposta Ferretti, e non siamo contrari; ma non vorremmo che ne nascesse un motivo di dissenso.

Ci rimettiamo perciò al parere della maggioranza.

LAMBERTI. Nella sostanza, non sarei lontano dal pensiero del proponente. Però faccio una obiezione che mi sembra piuttosto grave.

L'attrezzatura sportiva di cui parla l'articolo 5 è evidentemente concepita per le scuole secondarie, non, per esempio, per le scuole elementari, per le quali non esistono disposizioni.

Credo che le scuole elementari non abbiano l'obbligo di avere una palestra coperta. Infatti, anche le scuole di recente costruzione non l'hanno.

È un problema che deve essere affrontato ed eventualmente risolto. Mi sembra, però, molto difficile poter impostare la soluzione di questo problema attribuendo a un organo, che oggi per la prima volta consacriamo in una legge, l'obbligo di vigilare sull'osservanza di queste norme da parte delle scuole non statali, mentre le stesse scuole statali sono universalmente carenti. È una questione che andrebbe inquadrata piuttosto nel problema dell'edilizia scolastica.

Pur apprezzando perciò tutte le buone ragioni che il senatore Ferretti ha prospettato, io sarei del parere che l'articolo 7 lo si lasciasse così come è, ridotto al primo comma, restando inteso che anche nelle scuole non statali s' eserciti la vigilanza sull'educazione fisica, come avviene per le altre discipline. Su questo punto comunque sarebbe utile sentire la parola del rappresentante del Governo.

RUSSO LUIGI. Estendere la competenza di questo servizio anche alle scuole elementari sarebbe davvero una enormità. Si è tanto insistito sul fatto che i professori di educazione fisica debbono dipendere dalla Direzione generale presso cui prestano servizio e poi si vuole assoggettare il maestro a questa vigilanza. Lo insegnamento elementare è affidato al maestro e all'ispettorato didattico e a nessun altro.

Per quanto si riferisce ai locali, quando lo edificio scolastico è adeguato, ha la sua palestra coperta e scoperta. Purtroppo non tutte le scuole hanno questa possibilità. Ma se arriveremo a realizzare il programma dell'edilizia scolastica, gli edifici saranno provvisti delle palestre.

Per questo sono contrario a estendere la vigilanza alle scuole elementari.

Non sono neppure dell'avviso di complicare le cose estendendo la vigilanza alle scuole non statali dell'ordine secondario. Non vedo la necessità di creare complicazioni, le cui conseguenze non sono apprezzabili ora, ma si potrebbero profilare in avvenire.

LAMBERTI. Sebbene il titolo del disegno di legge sia « provvedimenti per l'educazione fisica », di fatto il provvedimento si occupa solo dell'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria e basta. Ha incominciato con l'articolo 1° a esprimersi così. E poi, via via, ogni qualvolta si fa riferimento all'insegnamento della educazione fisica o agli edifici relativi, si specifica sempre: per l'istruzione secondaria e artistica.

Evidentemente questo servizio noi lo dobbiamo concepire come volto a quella scuola e non alla scuola elementare.

Non complichiamo dunque le cose e lasciamo l'articolo 7 così come è.

TIRABASSI, *relatore*. Il coordinatore istituito presso il Provveditorato agli studi vigilerà anche sulle scuole elementari e sulle scuole non statali.

D'altra parte, il nostro ordine del giorno reca dei provvedimenti riguardanti la regolamentazione della scuola non statale. Penso che in quella sede potremo parlare di questa questione.

In conclusione penso che convenga lasciare il primo comma dell'articolo 7 così come è.

Pregherei perciò il senatore Ferretti di ritirare l'emendamento aggiuntivo.

FERRETTI. Rilevo una contraddizione in quello che dice il relatore: il coordinatore potrebbe ingerirsi nell'insegnamento dell'educazione fisica delle scuole statali e non statali, il servizio centrale invece, dovrebbe occuparsi solo delle scuole statali. Ci troviamo di fronte a un servizio che non può fare niente nelle scuole non statali.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* A me sembra che la soluzione migliore sia quella proposta dal relatore: mantenendo il primo comma già votato e non votando nessun altro emendamento aggiuntivo, noi consentiamo la più ampia interpretazione dell'articolo stesso.

In quanto alle scuole non statali, mi pare ovvio che l'Ispettorato per la scuola privata debba svolgere la sua vigilanza su tutta l'attività delle scuole non statali.

D'altro canto, lasciando inalterato il primo comma, già votato, noi acceleriamo notevolmente l'*iter* di questo disegno di legge che vogliamo vedere approvato al più presto.

PRESIDENTE. Dopo questo chiarimento, il senatore Ferretti insiste sul suo emendamento?

FERRETTI. Lo ritiro solo per non portare un elemento di discordia nella discussione.

Vorrei però che in sede regolamentare si stabilisse che quando c'è, ad esempio, un campo sportivo, anche al di fuori delle scuole statali, sia sentito il servizio.

PRESIDENTE. Visto che il senatore Ferretti ha ritirato il suo emendamento, pongo in votazione la soppressione del secondo comma dell'articolo 7 proposta dal relatore.

(*È approvata*).

L'articolo 7 resta dunque formato dal solo primo comma già votato.

Passiamo ora all'articolo 12 rimasto pure sospeso

Ne do nuovamente lettura:

« È istituito il ruolo organico dei professori di educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica.

I professori di educazione fisica appartengono al ruolo *B* ».

TIRABASSI, *relatore.* Propongo di approvare l'articolo senza emendamenti.

Abbiamo già dimostrato che il ruolo unico è utile agli stessi professori.

PRESIDENTE. Poichè sono stati ritirati gli emendamenti proposti a questo articolo, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Come già detto, nella passata seduta, la Commissione aveva arrestato il suo esame sull'articolo 15. Ne do nuovamente lettura:

Art. 15.

Sono soppressi i ruoli speciali transitori di educazione fisica istituiti con i decreti legislativi 7 aprile 1948, n. 262, e 7 maggio 1948, n. 1127. Il personale, che all'atto della entrata in vigore della presente legge risulterà compreso nei predetti ruoli, sarà iscritto di ufficio nel ruolo organico di cui al primo comma del precedente articolo 12 nell'ordine risultante dai ruoli di provenienza.

Nello stesso ruolo organico saranno iscritti a domanda, con effetto dal 1° ottobre 1950 ai soli fini giuridici, gli allievi delle cessate Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto, che, avendo frequentato i corsi speciali previsti dalla legge 3 giugno 1950, n. 415, ai fini del completamento degli studi, abbiano conseguito il diploma di abilitazione all'insegnamento. L'iscrizione ha luogo nell'ordine della graduatoria di merito risultante dal punteggio ottenuto nell'esame di diploma. A parità di punteggio precede il più anziano di età.

Sono stati presentati a questo articolo diversi emendamenti.

Il primo, presentato dal relatore, tende ad aggiungere, all'inizio del primo comma dell'articolo, il seguente periodo: « Il ruolo transitorio dei professori di educazione fisica di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936, è soppresso. Sono altresì soppressi... ».

TIRABASSI, *relatore.* Si tratta semplicemente di riparare ad un errore materiale commesso dalla Camera che priverebbe del beneficio gran parte dei professori di educazione fisica.

LAMBERTI. Mi sembra inutile dire che sono soppressi anche i ruoli speciali transitori, perchè li abbiamo già soppressi con altra legge. I professori dei ruoli speciali transitori li abbiamo riversati nel ruolo transitorio ordinario, ed è questo che oggi sopprimiamo, creando delle nuove cattedre.

Ma non faccio una proposta formale; si tratta in fondo di un di più che non nuoce alla chiarezza della legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore all'inizio dell'articolo.

(*È approvato*).

Pongo ai voti il primo comma così emendato.

(*È approvato*).

Il secondo emendamento, presentato dal senatore Ferretti al secondo comma, tende a sostituire le parole: « con effetto dal 1° ottobre 1950 » con le altre: « con effetto dal 1° ottobre 1946 ».

TIRABASSI, *relatore*. Vorrei sapere se la Commisione finanze e tesoro ha deciso qualcosa.

Io sarei favorevole a questo emendamento, però mi pare che comporti un onere.

PRESIDENTE. Ho proseguito le trattative con la 5ª Commissione, ma la risposta definitiva dipende dall'esito di un incontro che il senatore Bertone dovrebbe avere in questi giorni con un funzionario del Tesoro. È chiaro, comunque, che l'emendamento del senatore Ferretti rappresenta una nuova difficoltà per il parere favorevole che noi attendiamo.

FERRETTI. Come proponente, vorrei insistere nell'emendamento. Osservo che l'aggravio di bilancio si verificherà a distanza di tempo e sarà di modesta portata. D'altra parte poi è lo Stato che è responsabile se queste persone, anzichè entrare in carriera a 25 anni, vi sono entrate a 32. Se hanno insegnato, perchè questi anni non devono contare? È una questione di giustizia, e ritenevo di non doverla oggi nuovamente illustrare.

ROFFI. Il fatto che negli esercizi futuri — non credo nel prossimo — si avrà un lieve onere non deve preoccuparci: i bilanci degli anni in cui sorgeranno gli oneri stessi dovranno tenerne conto, quando la legge sarà stata approvata.

Credo perciò che noi possiamo, con tutta tranquillità, votare questo emendamento, sulla cui giustizia siamo tutti d'accordo e che non si potrebbe sottolineare con sufficiente calore.

ANGELILLI. Io sono tra i presentatori di questo emendamento. Ritengo che la Commissione dovrebbe tenerlo nella massima considerazione e approvarlo. Si tratta di un doveroso riconoscimento verso questo personale.

Non comporta d'altra parte nessun onere finanziario immediato: l'onere verrà negli anni futuri, forse solo all'atto della pensione.

Io prego dunque la Commissione di voler accogliere questo emendamento.

PRESIDENTE. Rimane sempre il fatto che si viene a costituire un precedente.

MERLIN ANGELINA. Chiedo la parola per dichiarazione di voto.

Mi dichiaro favorevole e non mi preoccupo di creare precedenti. La classe degli insegnanti è trattata peggio delle altre, non per colpa degli insegnanti, ma per colpa del Governo, del Ministero, che consente il perdurare di un vero caos. Dobbiamo poco alla volta ce care di eliminare questo caos, obbedendo a una esigenza di umanità.

TIRABASSI, *relatore*. Sono favorevole allo emendamento.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho assistito alla discussione con vivo interesse e condivido personalmente i motivi che qui sono stati esposti. Siccome vi sono però delle difficoltà da parte del Governo ad accettare questo emendamento, anche per i riflessi che avrebbe sui criteri adottati in altri settori, e vi sono d'altra parte delle trattative in corso fra la Commissione finanze e tesoro e la Ragioneria generale dello Stato, dalle quali potrebbero sorgere elementi di giudizio più chiari, io penso che si potrebbe rin-

viare la decisione su questo punto alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Approvo in pieno la proposta del rappresentante del Governo: rinviando la decisione a quando la Commissione finanze e tesoro avrà dato il parere definitivo sul disegno di legge non pregiudichiamo nulla.

Votando oggi, mettiamo la Commissione finanze e tesoro di fronte al fatto compiuto, e creiamo forse una nuova difficoltà al parere favorevole su tutto il provvedimento.

Se la Commissione è favorevole, possiamo rinviare la decisione al riguardo alla settimana prossima, quando si dovrà approvare la legge nel suo complesso.

ROFFI. Sono favorevole a quanto hanno testè proposto il Presidente e il rappresentante del Governo, pur restando, nella sostanza, pienamente favorevole all'emendamento.

I rinvii che abbiamo fatto di settimana in settimana non sono affatto serviti a ritardare l'approvazione del disegno di legge, ma a trovare quella concordia che ci ha permesso di procedere.

Io ritengo che questa concordia non sarà turbata neppure in questo caso. Sono convinto che la Commissione finanze e tesoro si renderà conto delle nostre buone ragioni. Ritengo, anzi, che il nostro Presidente, confortato dal parere unanime della Commissione, riuscirà senz'altro a ottenere dalla Commissione finanze e tesoro il parere favorevole, di modo che mercoledì prossimo possiamo procedere all'approvazione di questo emendamento.

Con questo spirito noi accettiamo la proposta del Presidente.

ANGELILLI. Pur riconfermando il mio convincimento che questo emendamento risponda ad una vera esigenza di giustizia, sono sensibile alla richiesta dell'onorevole Presidente, anche in considerazione delle osservazioni fatte dalla rappresentante del Governo.

Aderisco al rinvio perchè si possano avere dei contatti con la Commissione finanze e tesoro, e ho la fiducia che proprio lei, onorevole Presidente, dopo aver ascoltato gli interventi di questa mattina, farà di tutto perchè questo emendamento possa essere approvato nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Il Presidente non potrà che esprimere il parere della maggioranza della Commissione.

Rinviamo dunque la decisione sull'emendamento e su tutto il secondo comma dell'articolo 15.

Vi è ora da esaminare un emendamento proposto dal relatore il quale vorrebbe aggiungere, in fine dell'articolo, i seguenti commi:

« Nello stesso ruolo saranno altresì iscritti, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli insegnanti che nei concorsi a cattedre di educazione fisica, indetti dall'Opera nazionale balilla nel 1928 e 1931 e dalla G.I.L. nel 1941, abbiano conseguito l'idoneità e che nell'ultimo quadriennio abbiano insegnato per almeno un biennio in scuole o istituti statali di istruzione secondaria.

« La immissione in ruolo degli idonei di cui al precedente comma è disposta a domanda e sino alla concorrenza di 120 posti complessivi di cui 80 riservati al personale insegnante femminile e 40 al personale maschile.

« Gli anzidetti aspiranti saranno compresi in graduatorie separate, maschile e femminile, in base al punteggio riportato nel concorso cui presero parte ».

DI ROCCO. Ho la preoccupazione che una norma del genere invogli coloro che si sono già ritirati dall'insegnamento a fare una domanda di ricostruzione di carriera e dare così lavoro — come mi diceva in privato un collega — al Consiglio di Stato.

Si potrebbe limitare la norma a coloro che sono in atto nell'insegnamento.

RUSSO LUIGI. Ho l'impressione che questo emendamento sia particolarmente delicato, e confesso di non essere in grado di vagliarne tutte le conseguenze.

Io proporrei che il rappresentante del Governo ne formasse oggetto di studio, per riferirne nella prossima riunione.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accolgo la proposta del senatore Luigi Russo.

PRESIDENTE. Allora, non facendosi osservazioni, anche la deliberazione su questi commi aggiuntivi è rinviata.

(*Così rimane stabilito*).

Art. 16.

(*Insegnanti collocati a riposo prima del compimento del normale limite di età e di servizio*)

Gli insegnanti di educazione fisica, già di ruolo alle dipendenze dello Stato e degli Enti ai quali furoni demandati i servizi scolastici di educazione fisica, che furono collocati a riposo dagli Enti stessi prima del compimento dei 65 anni, per limiti di età o di servizio, possono essere inquadrati nel ruolo organico di cui al precedente articolo 12 con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 1° ottobre 1946, purchè si trovino nelle seguenti condizioni:

1) siano in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento richiesto dagli ordinamenti vigenti all'atto della assunzione in servizio di ruolo;

2) non si siano verificati nei loro confronti, alla data del 1° ottobre 1946, le condizioni previste dall'articolo 2 del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, per il collocamento a riposo, a meno che essi non avessero titolo per ottenere il trattenimento in servizio ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1202.

Nei riguardi degli insegnanti inquadrati ai sensi del comma precedente s'intendono applicate le successive disposizioni, concernenti il mantenimento in servizio, contenute nelle leggi 26 febbraio 1949, n. 93, e 9 dicembre 1950, n. 1096.

L'inquadramento può essere disposto anche nei riguardi di coloro che nell'anno scolastico 1947-48 o successivi non abbiano potuto ottenere l'incarico o la supplenza per aver superato i limiti di età per il mantenimento in servizio.

Segnalo un errore materiale: al secondo rigo dove si dice: « alle dipendenze dello Stato e degli Enti » deve leggersi: « alle dipendenze dello Stato o degli Enti ».

Se non vi sono obiezioni pongo in votazione questo articolo.

(*È approvato*).

Art. 17.

(*Valutazione del servizio ai fini dell'inquadramento del personale di cui all'articolo 16*)

Ai fini dell'inquadramento di cui al precedente articolo, è valutato il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato o degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica, nonchè il servizio prestato in qualità di incaricato o supplente con nomina annuale nell'intervallo tra la cessazione dal servizio e la data del 1° ottobre 1946.

(*È approvato*).

Art. 18.

(*Decorrenza degli effetti economici e del trattamento di quiescenza*)

Gli effetti economici dei provvedimenti di inquadramento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che alla stessa data risultino in servizio in qualità di incaricati o supplenti con nomina annuale. Per coloro che non si trovino in tale condizione, gli anzidetti effetti decorrono invece dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Parimenti, dalla data di entrata in vigore della presente legge decorre il trattamento di quiescenza per coloro che precedentemente alla stessa data abbiano raggiunto il limite di età stabilito dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo.

(*È approvato*).

Art. 19.

(*Versamenti all'erario inerenti al trattamento di quiescenza*)

Per il trattamento di quiescenza degli insegnanti inquadrati ai sensi del precedente articolo 16, si applica la disposizione conte-

nuta nell'articolo 1, primo comma, della legge 24 luglio 1954, n. 601. A tali effetti gli interessati devono versare all'erario quanto fu loro liquidato dallo Stato o dagli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica a titolo di indennità una volta tanto con gli interessi legali. Qualora vi sia stata contemporanea percezione di pensione e di assegni di attività, gli interessati devono altresì versare le quote di pensione a carico dello Stato eventualmente riscosse durante il servizio di ruolo prestato alle dipendenze degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica.

Parimenti è utile per il trattamento di quiescenza il periodo di tempo decorrente dal 1° ottobre 1946 alla data di cessazione dal servizio di ruolo, ovvero alla data di decorrenza degli effetti economici dell'inquadramento di cui al precedente articolo 18.

A tale fine gli interessati sono tenuti al pagamento della normale ritenuta del 6 per cento in conto entrate tesoro, da computarsi sugli stipendi che sarebbero spettati per il periodo stesso.

Gli interessati possono inoltre, chiedere il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato come incaricati o supplenti anteriormente alla data del 1° ottobre 1946, con l'applicazione delle vigenti disposizioni sul riscatto dei servizi non di ruolo.

Qualora la domanda di riscatto venga presentata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il contributo di riscatto verrà calcolato sullo stipendio attribuito al 1° ottobre 1946.

(*È approvato*).

Art. 20.

(*Insegnanti di scuole passate allo Stato*)

Possono essere altresì inquadrati nel ruolo organico di cui al precedente articolo 12 gli insegnanti già titolari di educazione fisica nelle scuole dipendenti dal cessato Governatorato di Roma, statizzate ai sensi della legge 5 dicembre 1941, n. 1435, i quali furono inquadrati nel ruolo dei maestri elementari in mancanza di un corrispondente ruolo statale di insegnanti di educazione fisica.

Agli insegnanti di cui al precedente comma sono valutati, agli effetti della carriera, i servizi di ruolo resi nelle scuole di provenienza e quelli resi, dopo la statizzazione della scuola, nel ruolo dei maestri elementari. Per il trattamento di quiescenza si applicano le disposizioni vigenti che regolano la ricongiunzione dei servizi nei casi di passaggio dagli Enti locali allo Stato.

(*È approvato*).

Art. 21.

(*Riammissione in servizio*)

Nella prima applicazione della presente legge e comunque entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, gli insegnanti di educazione fisica già di ruolo alle dipendenze dello Stato o di uno degli Enti di cui all'articolo 16, possono chiedere la riammissione in servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 146 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e successive modificazinoi.

(*È approvato*).

Faccio presente alla Commissione l'opportunità di rinviare l'esame del titolo III alla prossima seduta.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari